



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2127

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. PIETRO GASPARDO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”), come successivamente modificato e integrato;

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 9996 del 28 maggio 1996, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Pietro Gaspardo, nato a Liestal (Svizzera), il 7 febbraio 1966;

PREMESSO che in data 27 maggio 2021 (con nota prot. n. 0038504) l'Organismo ha ricevuto il certificato dei carichi pendenti [omissis] trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] inerente al Sig. Gaspardo;

PREMESSO che dall'esame della documentazione agli atti è emerso, in particolare, che il Sig. Gaspardo risultava imputato nel procedimento penale [omissis], in ordine ai reati di cui agli articoli [omissis];



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che in data 19 luglio 2021 (prot. n. 0049149) è stata acquisita copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa, in data 1° febbraio 2021, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] nei confronti del Sig. Gaspardo;

PREMESSO che con nota del 2 dicembre 2021 (prot. n. 0080499) è pervenuto all'Organismo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] l'aggiornamento del certificato dei carichi pendenti, [omissis], dal quale è risultato che il consulente finanziario era imputato nell'ambito del procedimento penale individuato dal [omissis], in ordine ai reati previsti [omissis];

PREMESSO che con comunicazione del 7 dicembre 2021 (prot. n. 81346) il Sig. Gaspardo ha trasmesso informazioni e documentazione riguardante il suddetto procedimento penale;

PREMESSO che in data 8 febbraio 2022 (prot. n. 1048) l'Organismo ha acquisito un articolo di stampa nell'ambito del quale è stato evidenziato che [omissis];

PREMESSO che con nota del 3 marzo 2022 (prot. n. 0015691) il Tribunale di [omissis] ha confermato [omissis] nei confronti del consulente finanziario in relazione al procedimento penale [omissis];

PREMESSO che in data 27 luglio 2022 (prot. n. 0048262) è stato trasmesso dal consulente all'Ufficio Vigilanza Albo copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa, [omissis], dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] nell'ambito del procedimento penale n. [omissis]. Con la medesima nota è stata altresì trasmessa copia del [omissis] emesso dal Tribunale di [omissis], nell'ambito del medesimo procedimento penale;

PREMESSO che dall'esame della sopra richiamata richiesta di rinvio a giudizio, emessa nell'ambito del procedimento penale [omissis], emerge che il Sig. Gaspardo risulta imputato, per il reato di cui [omissis];

PREMESSO che nelle funzioni sopra descritte il consulente è imputato [omissis];

PREMESSO che le condotte sopra riportate sono state poste in essere, a tenore di quanto evidenziato dall'Autorità Giudiziaria, [omissis];

PREMESSO che, con lettera del 21 novembre 2022 (prot. n. 0073151), notificata all'interessato in data 28 novembre 2022, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Gaspardo l'avvio del procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per il periodo massimo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato, per il reato di cui agli articoli [omissis], nell'ambito del procedimento penale individuato dal [omissis];



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con la succitata nota l'Organismo ha comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che in data 30 settembre 2022 (prot. n. 0065584) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti inerente al consulente finanziario, [omissis], nell'ambito del quale è stata confermata la pendenza del richiamato giudizio nei confronti del Sig. Gaspardo;

PREMESSO che il consulente finanziario, a fronte dell'avvio del procedimento cautelare, con nota del 5 dicembre 2022 (prot. n. 0076540) ha trasmesso deduzioni scritte, nell'ambito delle quali ha specificato: [omissis].

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il Sig. Gaspardo ha richiesto all'Organismo di archiviare il procedimento cautelare avviato nei propri confronti;

PREMESSO che con la menzionata nota sopra indicata il consulente ha trasmesso all'Organismo copia [omissis];

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto dagli articoli[*omissis*] , per il quale il consulente finanziario è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – [*omissis*] – tali circostanze sono idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che ulteriori elementi di gravità delle circostanze, per cui il consulente è stato rinviato a giudizio nell'ambito del suddetto procedimento penale, emergono in relazione:

- [*omissis*];

RILEVATA la peculiare rilevanza del bene giuridico tutelato [*omissis*];

CONSIDERATO che, con riguardo alle considerazioni presentate dal Sig. Gaspardo con la nota del 5 dicembre 2022, si evidenzia che: [*omissis*];

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Gaspardo, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'adozione del provvedimento di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF è posto a tutela del prevalente interesse generale all'integrità del mercato, allo scopo di evitare, nelle more del procedimento penale, il pericolo di una compromissione della fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori del mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Gaspardo dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Pietro Gaspardo, nato a Liestal (Svizzera), il 7 febbraio 1966, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 8 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino